

Civile Ord. Sez. 3 Num. 18964 Anno 2017

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: ROSSI RAFFAELE

Data pubblicazione: 31/07/2017

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28425 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

**SVILUPPO EDITORIALE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **LONGARINI EDOARDO**, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.73, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO FIORE, dai quali, unitamente agli avvocati ANDREA FIORE e GIAN LUCA DE ANGELIS, sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso

**-ricorrenti-**

**nei confronti di**

**DONATI ALBERTO E BUSCIANTELLA RICCI SANDRA**, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI n.11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, dai quali, unitamente agli avvocati ROBERTO FUSCO e MARCO VERGANI, sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso

**-controricorrente-**

**nonché**

U.O. 18964

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2017  
1438

**FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **CARLO TRIVELLI**

**-intimati-**

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3612/2015, depositata in data 21 settembre 2015; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2017 dal consigliere Raffaele Rossi.

### **RITENUTO IN FATTO**

Sviluppo Editoriale s.r.l., Eduardo Longarini, Carlo Trivelli e Finanziaria Tosinvest S.p.A. evocarono in giudizio Alberto Donati e Salda Ricci Busciantella per far dichiarare la simulazione assoluta e/o la nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dai convenuti stipulato in data 27 dicembre 2000.

Il Tribunale di Milano rigettò le domande con pronuncia che, sull'appello interposto da Sviluppo Editoriale s.r.l. ed Edoardo Longarini, è stata interamente confermata dalla Corte di Appello.

In particolare, la Corte d'Appello ha rilevato che i coniugi convenuti avevano «sicuramente voluto l'effetto tipico» dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, escludendo quindi la natura meramente apparente del negozio.

Premessa la nozione di causa del contratto intesa come causalità della determinazione negoziale, ha poi osservato come il fondo patrimoniale fosse stato effettivamente gestito ed utilizzato per soddisfare le esigenze della famiglia.

Propongono ricorso per cassazione Sviluppo Editoriale s.r.l. ed Edoardo Longarini, affidandosi a quattro motivi; resistono con controricorso i coniugi Donati e Busciantella Ricci.

Alcuna attività difensiva hanno svolto le altre parti intime, Carlo Trivelli e Finanziaria Tosinvest S.p.A..

Ambedue le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, censurando entrambi il rigetto della domanda di nullità del fondo patrimoniale.

Con il primo, per «*violazione e/o erronea applicazione dell'art. 132, comma 2, num. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, numm. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.*», il ricorrente assume la inesistenza o mera apparenza della motivazione di tale rigetto: limitandosi a richiamare le ragioni giustificanti la reiezione della domanda di simulazione, la Corte territoriale avrebbe «*omesso di rendere una qualsivoglia, effettiva motivazione in ordine alla domanda di nullità*» così pronunciando «*una sentenza nulla perché inficiata dal vizio dell'omessa pronuncia*».

Con il terzo, per «*violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 1418 e 1345 cod. civ. e dell'art. 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, numm. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.*», si denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità <sup>PEE</sup> alla ~~alla~~ illiceità dei motivi che avevano indotto i coniugi convenuti alla stipulazione del predetto fondo.

I motivi – la cui indiscriminata riconduzione a plurime ragioni di impugnazione previste dall'art. 360 cod. proc. civ. non ne determina l'inammissibilità, apparendo chiaramente individuabili i tipi di vizi denunciati (Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124) - sono infondati.

Giova preliminarmente precisare come, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis* al caso, per essere la gravata sentenza pronunciata nel settembre 2015), il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato in sede di legittimità

può investire unicamente l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella «*mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*», nella «*motivazione apparente*», nel «*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*» e nella «*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «*sufficienza*» della motivazione (sul punto, basti qui menzionare Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso in esame, la sentenza ha giustificato il rigetto della declaratoria di nullità dell'atto per illiceità della causa o dei motivi attraverso una - ampia ed integrale - *relatio* alla motivazione esplicitata in relazione alla domanda di simulazione («*gli appellanti [...] replicavano che i medesimi motivi che giustificavano la pronuncia di simulazione giustificavano la domanda di nullità [...] per illiceità della causa o dei motivi del medesimo negozio. La questione è già stata sviluppata in precedenza nella parte relativa alla causa del negozio e, pertanto, la Corte si riporta alle argomentazioni in allora svolte*»: cfr. pag. 11, primo e secondo capoverso).

Il richiamo va considerato adeguato: nelle pagine precedenti, pur trattando della proposta domanda di simulazione, la pronuncia si diffonde in considerazioni, fattuali e giuridiche, univocamente e specificamente riferite alla liceità dei motivi (ritenendo non dimostrata, per inidoneità delle presunzioni offerte, una intenzione lesiva, ovvero uno scopo di elusione creditoria, da parte di Alberto Donati: cfr. pag. 10) e della causa del contestato fondo patrimoniale (argomentazioni a tal punto sussistenti dall'essere, limitatamente all'asserita illiceità della causa, oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso, in appresso esaminato).

Non si ravvisa, pertanto, alcuno dei descritti vizi motivazionali né omissione di pronuncia sulla domanda di nullità.

2. Con il secondo motivo, per «*violazione e/o falsa applicazione e/o erronea applicazione degli artt. 1418, 1343, 1344, 1345 e 1325 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3 cod. proc. civ.*», il ricorrente denuncia che la sentenza abbia rigettato la domanda di nullità del fondo patrimoniale in forza di una nozione di «causa» intesa quale funzione economico – sociale del contratto e non già quale causa concreta del singolo contratto, per conseguenza escludendo la possibilità di una causa illecita quando le parti utilizzino uno schema contrattuale tipico.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il rilievo critico dei ricorrenti si incentra, infatti, sulle premesse teoriche svolte, con trattazione condotta in termini astratti e generali, dalla Corte territoriale sul concetto di causa contrattuale: esso, tuttavia, non ~~attinge~~ <sup>COLLE</sup> la reale *ratio decidendi* <sup>INDIVIDUARE</sup> relativa alla denegata nullità, da ~~colliersi~~ <sup>colliersi</sup> nella parte in cui la pronuncia, al fine di escludere la natura illecita della causa, evidenzia (con affermazione reiterata) come la costituzione del fondo patrimoniale ad opera dei coniugi convenuti sia avvenuta al fine di destinare effettivamente determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e come la gestione e l'utilizzo dei beni così vincolati sia stata effettivamente compiuta perseguendo le esigenze familiari.

Così ragionando, però, la Corte d'Appello (in maniera invero non del tutto consonante con la enucleata definizione teorica dell'istituto) ha valutato la liceità del fondo patrimoniale proprio alla stregua e secondo il canone (qui invocato dai ricorrenti) della cd. causa concreta, ovvero verificando lo scopo pratico nella specie perseguito, la sintesi degli interessi che il negozio era concretamente diretto a realizzare, la funzione individuale della singola e specifica negoziazione (sulla causa del negozio, cfr.

Cass. 08/05/2006, n. 10490; Cass. 12/11/2009, n. 23491; Cass. 03/04/2013, n. 8100; Cass. 16/05/2017, n. 12069).

**3.** Con il quarto motivo, per «*violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 2729 e 1345 cod. civ., e degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, numm. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.*», si deduce la mancata attribuzione di valenza probatoria a molteplici elementi presuntivi indicati dagli stessi ricorrenti, idonei a determinare l'accoglimento della domanda di nullità.

La censura - formulata in maniera generica, priva persino della specificazione degli argomenti presuntivi asseritamente obliterati - è inammissibile.

Essa prospetta infatti una diversa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito: concerne dunque tipiche di valutazioni di merito (in specie, la individuazione delle fonti del convincimento) e si concreta in una inaccettabile istanza di revisione di tali valutazioni finalizzata alla richiesta di nuova pronuncia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 03/06/2014, n.12391; Cass. 14/05/2013, n. 11549; Cass. 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434).

**4.** La disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, Sviluppo Editoriale s.r.l. ed Edoardo Longarini, al pagamento, in solido tra loro, in favore dei contro ricorrenti, Alberto Donati e Salda Ricci Busciantella, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza

